

Regolamento di Ateneo in materia di spin-off e start-up

Sommario

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Principi generali

Articolo 3 - Forma giuridica e oggetto degli spin-off

Articolo 4 - Proponenti e soci

Articolo 5 - Partecipazione dei dipendenti dell'Università alle attività degli spin-off

Articolo 6 - Incompatibilità, divieto di concorrenza e conflitto di interessi

Articolo 7 - Partecipazione dell'Università agli spin-off

Articolo 8 - Comitato spin-off e start-up

Articolo 9 - Procedura di costituzione e autorizzazione di spin-off

Articolo 10 - Convenzione regolante i rapporti tra Università e spin-off

Articolo 11 - Autorizzazione all'utilizzazione dei segni distintivi

Articolo 12 - Proprietà intellettuale

Articolo 13 - Conservazione e perdita dello status di spin-off

Articolo 14 - Albo degli spin-off e delle start-up

Articolo 15 - Vigilanza e obblighi di informazione

Articolo 16 - Start-up

Articolo 17 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

Articolo 18 - Norme finali

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, le seguenti espressioni assumono il significato di seguito indicato:

a) *Università o Ateneo*: l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";

b) *spin-off*: soggetto di diritto privato costituito su iniziativa dell'Università nel rispetto della vigente normativa di legge, avente come scopo il trasferimento tecnologico, la valorizzazione dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;

c) *spin-off partecipato*: soggetto di diritto privato avente natura di spin-off al quale partecipi l'Università in qualità di socio;

d) *spin-off non partecipato*: soggetto di diritto privato avente natura di spin-off costituito e partecipato da professori e ricercatori dell'Ateneo, di cui l'Università non detenga quote di capitale e, comunque, non sia socio;

e) *start-up*: soggetto di diritto privato costituito da studenti dell'Università, rispondente ai requisiti di cui al successivo art. 16;

f) *proponenti*: professori e ricercatori universitari di ruolo nell'Università;

g) *Dipartimento di riferimento*: il Dipartimento dell'Università all'interno del quale è presente il settore scientifico-disciplinare cui primariamente si riferiscono le attività dello spin-off;

h) *Dipartimento prevalente*: il Dipartimento dell'Università cui afferisce il maggior numero di docenti del settore scientifico-disciplinare cui primariamente si riferiscono le attività dello spin-off;

i) *studenti*: studenti dell'Università ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, nonché laureati che abbiano conseguito un titolo accademico da non oltre 24 mesi;

l) *Comitato*: il Comitato spin-off e start-up di cui al successivo art. 8;

m) *Albo*: l'Albo degli spin-off e delle start-up di cui al successivo art. 14.

Articolo 2 - Principi generali

1. L'Università, in conformità ai principi del proprio Statuto, contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica nonché alla preparazione dei giovani alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica e manageriale, sostiene e incoraggia la valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta all'interno delle proprie strutture e organizza attività dirette a favorire i rapporti tra l'Università e il mondo del lavoro.

2. In particolare, in conformità agli obiettivi di terza missione, l'Università promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca anche nell'ottica del servizio al territorio.

3. Per l'attuazione delle finalità indicate nei commi precedenti, l'Università può avvalersi di strumenti imprenditoriali, anche partecipati dall'Ateneo.

4. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di costituzione e il funzionamento di spin-off e start-up universitari, le condizioni di partecipazione agli stessi da parte dell'Università, di professori e ricercatori e di studenti dell'Ateneo nonché i rapporti di spin-off e start-up con l'Università.

Articolo 3 - Forma giuridica e oggetto degli spin-off

1. Gli spin-off sono costituiti in forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, società cooperative e società europee.

2. L'oggetto sociale deve consistere in via principale, anche se non esclusiva, nella programmazione, nello sviluppo, nella produzione e/o nella immissione in commercio di prodotti e servizi innovativi originati dalle attività di ricerca svolte e dalle competenze acquisite da professori e ricercatori dell'Università.

3. La qualifica di spin-off è riservata ai soggetti di diritto privato la cui costituzione sia stata autorizzata dall'Università in ossequio a quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Proponenti e soci

1. La costituzione di spin-off può essere proposta da professori e ricercatori di ruolo nell'Università.

2. I proponenti devono impegnarsi ad assumere la qualità di socio dello spin-off e ad apportare al progetto il proprio contributo di lavoro, individuale o in concorso con altri partecipanti, per un

periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla costituzione dello spin-off, senza possibilità di rinuncia.

3. Possono essere inoltre soci dello spin-off:

- a) investitori istituzionali, con le limitazioni previste dalle disposizioni normative vigenti;
- b) altre persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, pubbliche o private.

Articolo 5 - Partecipazione dei dipendenti dell'Università alle attività degli spin-off

1. I professori e i ricercatori possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione dello spin-off e possono prestare a favore dello stesso la propria attività in forma retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività sia stata autorizzata dalle competenti strutture in ossequio a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il rilascio delle relative autorizzazioni e non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche, di ricerca e di assistenza. L'attività non potrà comunque assumere i caratteri del lavoro subordinato e il personale docente a tempo pieno dovrà essere autorizzato per ogni incarico, anche a titolo gratuito, ricevuto dalla società di spin-off, non essendo ammissibile una generale e preventiva autorizzazione. Qualora la partecipazione alle attività dello spin-off, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici, di ricerca e di assistenza, i professori e i ricercatori, rivestano o meno la qualità di soci, devono immediatamente darne comunicazione all'Università e contestualmente rinunciare agli incarichi ricevuti.

2. I titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse di studio *post lauream* possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, purché essa risulti compatibile con i propri obblighi e con la normativa di riferimento, previa autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento, dopo aver sentito il tutor, il Collegio dei docenti del Dottorato, o il referente del progetto di ricerca.

3. I dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che non partecipino in alcun modo alle attività di gestione e controllo degli spin-off, possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione delle competenti strutture in ossequio a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il rilascio delle relative autorizzazioni. Le medesime regole si applicano, ai fini dell'autorizzazione, al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che partecipi in qualità di socio, a titolo personale, allo spin-off.

4. I dipendenti dell'Università che partecipino a qualsiasi titolo alle attività dello spin-off sono tenuti a comunicare annualmente, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno precedente, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualsiasi titolo ottenuti dallo spin-off.

5. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off, che è comunque tenuto a fornire le informazioni entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.



Articolo 6 - Incompatibilità, divieto di concorrenza e conflitto di interessi

1. Ferme le incompatibilità disposte da altre previsioni statutarie e regolamentari dell'Università, i professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione nonché il Direttore Generale e i direttori dei Dipartimenti e dei Centri autonomi di spesa non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di amministrazione di spin-off di cui non sia socio o proponente.
2. È fatto espresso divieto allo spin-off e ai dipendenti che vi partecipino di svolgere attività che siano in concorrenza con l'Università o in qualsiasi modo lesive del decoro e della dignità dell'Ateneo e del suo personale. Lo statuto dello spin-off deve prevedere apposita clausola di divieto di concorrenza.
3. Fermi i divieti di legge, i dipendenti che partecipino a qualunque titolo allo spin-off e alle sue attività devono comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dello spin-off. Sarà facoltà dell'Università adottare le misure più opportune al fine di prevenire o rimuovere la situazione di conflitto di interesse, ivi compresa la revoca delle autorizzazioni già accordate, con obbligo dello spin-off e dei dipendenti di uniformarsi a quanto prescritto.
4. Negli spin-off partecipati, i dipendenti che ricoprano la carica di consigliere di amministrazione nello spin-off non possono ricevere alcun beneficio, diretto o indiretto, dallo stesso spin-off.

Articolo 7 - Partecipazione dell'Università agli spin-off

1. Gli spin-off partecipati possono essere costituiti solo in forma di società a responsabilità limitata o per azioni.
2. L'eventuale sottoscrizione della quota di partecipazione dell'Università al capitale sociale degli spin-off partecipati potrà avvenire anche esclusivamente attraverso conferimenti di beni in natura.
3. La durata della partecipazione dell'Università agli spin-off non deve essere superiore a 5 anni. Per eccezionali e comprovate motivazioni, il Consiglio di amministrazione, acquisiti i pareri obbligatori del Comitato di cui all'art. 8 e del Senato accademico, potrà deliberare il mantenimento della partecipazione, valutando anno per anno per un periodo comunque non superiore a ulteriori 5 anni.
4. Lo statuto degli spin-off partecipati deve prevedere, tra l'altro:
 - a) l'attribuzione dell'amministrazione della società a un consiglio di amministrazione composto da 3 o da 5 membri;
 - b) il diritto dell'Università di nominare almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) il diritto di prelazione dei soci in caso di trasferimento, a qualunque titolo e in qualunque forma, delle quote di partecipazione nello spin-off;



d) la subordinazione dell'efficacia del trasferimento, a qualunque titolo e in qualunque forma, delle quote di partecipazione nello spin-off al gradimento motivato espresso dall'Università per tutto il periodo di partecipazione di quest'ultima;

e) la postergazione dell'Università nella partecipazione alle perdite;

f) la previsione di regole di voto volte a subordinare al consenso dell'Università le determinazioni sociali relative alle modificazioni dello statuto e del capitale sociale, al trasferimento dell'azienda o di rami di essa (in qualsiasi modo ciò avvenga), alle emissioni di strumenti finanziari o titoli di debito, a rapporti di collaborazione e/o di *joint venture* con soggetti terzi, alla richiesta e l'ottenimento di finanziamenti e al rilascio di garanzie;

g) il diritto di recesso dell'Università in caso di modifica dello statuto e, comunque, del venir meno delle condizioni di partecipazione dell'Università allo spin-off, a insindacabile giudizio della stessa;

h) il riparto tra i soci dell'utile distribuibile in misura proporzionale alle relative partecipazioni, con obbligo, in caso di mancata distribuzione dell'utile, di suo reinvestimento in attività di ricerca dello spin-off;

i) ove la società sia costituita in forma di società per azioni, l'esclusione del requisito del possesso di una quota minima del capitale sociale per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377 co. 2 c.c. e l'attribuzione a tutti i soci del diritto di denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 c.c., qualunque sia la partecipazione al capitale sociale da costoro posseduta.

5. L'Università e i soci degli spin-off partecipati devono sottoscrivere patti parasociali di durata pari alla partecipazione dell'Università, i quali prevedano, tra l'altro:

a) l'impegno di tutti i soci a non modificare le clausole statutarie volte a recepire le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo precedente, ovvero, qualora non sia possibile in relazione al tipo sociale adottato, l'obbligo di osservare le prescrizioni e le condizioni medesime;

b) l'impegno degli altri soci, in ogni caso di aumento e/o reintegrazione del capitale sociale, ad assumere su di sé l'onere dell'esecuzione dei conferimenti anche per l'Università, senza diluizione della quota di partecipazione della medesima;

c) l'impegno degli altri soci a non trasferire, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, la propria quota per l'intero periodo di partecipazione dell'Università, senza il previo assenso di quest'ultima;

d) l'attribuzione agli altri soci di un diritto di prelazione sulle quote dell'Università, purché il prezzo di vendita non sia inferiore al valore patrimoniale della partecipazione determinato sulla base dei criteri di cui agli artt. 2437*ter* e 2473 c.c.;

e) l'impegno di tutti i soci affinché la remunerazione per le attività prestate a qualsiasi titolo dagli stessi a favore della società non ecceda quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né costituisca strumento per l'attribuzione ai soci stessi di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio;

f) la trasmissione annuale all'Università, entro e non oltre trenta giorni prima della data di riunione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, di informazioni dettagliate sulle attività svolte e sulle partecipazioni detenute dai dipendenti dell'Università, nonché le informazioni e le comunicazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.

Articolo 8 – Comitato spin-off e start-up

1. Il Comitato, istituito con decreto rettorale, ha funzioni tecnico-consultive ed è composto da:
 - a) il Rettore o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) quattro professori, nominati dal Rettore tra esperti in materie tecnico-scientifiche, economico-gestionali e giuridiche.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale o il Dirigente di terza missione o il Responsabile della Divisione competente, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

2. I componenti del Comitato di cui alla precedente lett. b) rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta.

3. Su richiesta dei suoi membri, il Comitato può rivolgersi per consulenze a soggetti, anche esterni all'Università, dotati di specifica esperienza scientifica nei settori scientifico-disciplinari della proposta o competenti nello specifico settore di business.

4. La partecipazione dei componenti ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.

5. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvarrà del supporto funzionale della competente struttura organizzativa dell'Università.

6. Nel rispetto delle regole di trasparenza, i membri del Comitato sono tenuti all'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni relative al progetto imprenditoriale.

7. Il Comitato è un organo consultivo al quale è rimessa la funzione di esprimere pareri in merito:

- a) alle proposte di costituzione di spin-off e start-up, anche tenendo conto delle verifiche compiute dalla struttura di cui al precedente co. 5 in ordine alla composizione degli stessi, con particolare riferimento ai soggetti privati che vi partecipino;

- b) alla sostenibilità economica delle attività individuate nelle proposte di costituzione di spin-off e start-up, con particolare riferimento all'adeguatezza del capitale sociale e dei mezzi propri, avvalendosi dell'istruttoria compiuta dalla struttura di cui al precedente co. 5, formulando eventuali suggerimenti di modifica e integrazione delle proposte anche in relazione alle strategie di approccio al mercato;

- c) alla conformità degli statuti di spin-off e start-up, nonché dei patti parasociali degli spin-off partecipati, alle prescrizioni del presente Regolamento;

- d) a eventuali profili di concorrenza, anche solo potenziale, tra l'attività degli spin-off e delle start-up e l'attività dell'Università, nonché all'esistenza di situazioni di incompatibilità rilevanti ai fini del presente Regolamento;

- e) alla compatibilità degli spin-off e delle start-up e della loro attività con i fini istituzionali dell'Università;

- f) alle evidenze del monitoraggio di cui al successivo art. 15;

- g) agli argomenti sottoposti al suo esame dal Dipartimento di riferimento, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

8. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente tramite avviso scritto o messaggio di posta elettronica indicante gli argomenti da trattare. L'avviso deve essere inviato a tutti i componenti con almeno cinque giorni di anticipo rispetto al giorno fissato per la seduta. Anche in assenza di convocazione, il Comitato si riunisce e delibera con la presenza di tutti i componenti. La partecipazione dei componenti alle riunioni del Comitato può avvenire anche a distanza con mezzi

audio o video che garantiscano l'identificazione e la consapevole partecipazione al dibattito e alle deliberazioni dei componenti. Il Comitato si costituisce e delibera validamente con la maggioranza dei suoi componenti. Delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario

Articolo 9 - Procedura di costituzione e autorizzazione di spin-off

1. Ai fini della costituzione e autorizzazione di spin-off, i proponenti devono presentare al Dipartimento di riferimento la domanda di costituzione dello spin-off, alla quale dovranno essere allegati:

- a) una relazione sulle motivazioni che giustificano il coinvolgimento dell'Università;
- b) la bozza di statuto;
- c) in caso di spin-off partecipato, la bozza di patti parasociali;
- d) l'esplicita assunzione, da parte di tutti i soci dello spin-off, dell'impegno di osservare il presente Regolamento;
- e) il Business Plan, congruamente dettagliato, nel quale siano espressamente e tassativamente indicati:

- 1) natura giuridica e ammontare del capitale della società;
- 2) attività programmata, mercato di riferimento, prospettive economiche e di mercato, conto economico previsionale per un orizzonte temporale non inferiore a cinque anni;
- 3) descrizione motivata e supportata da considerazioni valutabili oggettivamente del carattere innovativo dell'attività programmata e delle sue qualità scientifiche e tecnologiche;
- 4) descrizioni dei ruoli e delle mansioni del personale universitario coinvolto, così come individuato nel precedente art. 5, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività programmate, anche ai fini dell'eventuale verifica di compatibilità con quanto prescritto dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile;
- 5) individuazione di spazi, attrezzature e servizi dell'Università, ove richiesti, per lo svolgimento delle attività;
- 6) aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
- 7) ogni altra informazione utile per la descrizione dell'iniziativa;
- f) i pareri degli altri Dipartimenti eventualmente coinvolti, anche in relazione ai punti di cui al successivo co. 2.

2. Il Dipartimento di riferimento si esprime, con parere obbligatorio e vincolante, in relazione:

- a) all'assenza di concorrenza, anche potenziale, tra le attività dello spin-off, e quelle del Dipartimento;
- b) alla compatibilità della partecipazione dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento con i loro compiti didattici e di ricerca, nonché all'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali;
- c) alla eventuale disponibilità a ospitare temporaneamente lo spin-off, nei termini e con le modalità indicati nell'istanza, in conformità alle normative vigenti in materia.

3. Qualora la proposta sia riferita a settori scientifico-disciplinari in cui è prevalente un altro Dipartimento, il Dipartimento di riferimento deve chiedere il parere vincolante del Dipartimento prevalente.
4. L'istanza di costituzione dello spin-off, deliberata dai Dipartimenti, è sottoposta preventivamente al parere obbligatorio vincolante del Comitato di cui all'art. 8 e del Senato accademico ed è successivamente deliberata dal Consiglio di amministrazione, anche ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 14.
5. Il Consiglio di amministrazione autorizza la sottoscrizione degli atti che disciplinano i rapporti tra l'Università e lo spin-off e designa i rappresentanti dell'Università nell'organo amministrativo dello spin-off.

Articolo 10 - Convenzione regolante i rapporti tra Università e spin-off

1. Previa iscrizione della società nell'Albo di cui al successivo art. 14, l'Università e lo spin-off devono sottoscrivere, nel rispetto della normativa vigente, apposita convenzione per disciplinare l'eventuale utilizzo di spazi, attrezzature e servizi, nonché gli impegni relativi alla proprietà intellettuale, al know-how, al trasferimento tecnologico e alla collaborazione in attività di ricerca.
2. La convenzione dovrà, in particolare, regolare:
 - a) la durata della convenzione stessa;
 - b) le modalità di attuazione di reciproci vantaggi economici, che per l'Università possono consistere in borse di studio, finanziamenti alla ricerca, ecc., e per lo spin-off anche la semplice concessione del marchio;
 - c) la definizione e l'impegno dello spin-off a osservare le prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
3. La convenzione avente per oggetto l'utilizzo, da parte dello spin-off, di locali, attrezzature e servizi dell'Università non potrà prevedere un periodo superiore a tre anni, e sarà rinnovabile per iscritto, anche più volte, per periodi di due anni.
4. La convenzione, previamente deliberata dal Dipartimento di riferimento, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
5. L'inadempimento, da parte dello spin-off, delle obbligazioni derivanti dalla convenzione sottoscritta ai sensi del presente articolo potrà legittimare il recesso dell'Università dagli spin-off partecipati, e comunque la cancellazione dello spin-off dall'Albo di cui al successivo art. 14.
6. La decisione dell'eventuale recesso dell'Università dagli spin-off partecipati e comunque la cancellazione dello spin-off dall'Albo di cui al successivo art. 14, verrà assunta su iniziativa del Comitato di cui all'art. 8, seguita da parere obbligatorio e non vincolante del Dipartimento di riferimento, da parere obbligatorio e vincolante del Senato accademico, e da delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 11 - Autorizzazione all'utilizzazione dei segni distintivi

1. Agli spin-off è concesso l'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'Università, preceduto dalla dicitura spin-off, tramite la sottoscrizione di apposito contratto di licenza senza esclusiva, che ne disciplini modalità, durata e oneri a carico del licenziatario.
2. Il contratto di licenza, predisposto dai competenti uffici, deve prevedere, in ogni caso, l'impegno dello spin-off a garantire e manlevare l'Università da qualsivoglia responsabilità in ordine all'utilizzo dei segni distintivi, nonché le condizioni di risoluzione anticipata e revoca della licenza.
3. Il contratto di licenza si intende comunque risolto *ipso iure* in caso di cessione della quota di partecipazione eventualmente detenuta dall'Università o di cessazione dello status di spin-off. Nella prima eventualità potrà essere sottoscritto un nuovo contratto di licenza con lo spin-off non partecipato.

Articolo 12 - Proprietà intellettuale

1. Nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 64 del codice sulla proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30), la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene allo stesso spin-off, con diritto dell'Università di ottenere licenze gratuite e perpetue, senza diritto di sub-licenza, per l'utilizzo dei risultati di cui sopra per fini istituzionali, di ricerca e di didattica. Nel caso di spin-off partecipati, l'esercizio da parte dello spin-off del diritto di opzione di cui all'art. 64 co. 3 del codice sulla proprietà industriale è deliberato, per l'Università, dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio non vincolante del Dipartimento di riferimento.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca si siano generati, anche in parte, in epoca anteriore alla prima costituzione dello spin-off. In tal caso, fatta salva la disciplina prevista dal citato art. 64 del codice della proprietà industriale, i diritti di proprietà intellettuale che derivano dall'attività inventiva svolta appartengono all'Università e allo spin-off in comunione tra loro, secondo quote da determinarsi in forza di appositi accordi che valorizzino l'apporto universitario.
3. I diritti sulle invenzioni, brevettate o non brevettate, nonché sulle altre opere dell'ingegno oggetto di proprietà intellettuale, dall'Università allo spin-off, possono essere trasferiti solo a titolo oneroso.

Articolo 13 - Conservazione e perdita dello status di spin-off

1. Per la conservazione dello status di spin-off è necessario che l'oggetto sociale resti coincidente o comunque coerente con quello originario.
2. Il rispetto, da parte dello spin-off e dei suoi partecipanti, del presente Regolamento è condizione per la conservazione dello status di spin-off.
3. La revoca dello status di spin-off è disposta dal Consiglio di amministrazione su impulso del Comitato di cui all'art. 8 e previo parere favorevole del Senato accademico.

4. A seguito della revoca, lo spin-off viene cancellato dall'Albo degli spin-off di cui al successivo art. 14, perdendo, per l'effetto e in via automatica, tutti i benefici a esso attribuiti nel quadro della convenzione regolante i rapporti con l'Università di cui all'art. 10 e del contratto di licenza per l'utilizzo dei segni distintivi di cui all'art. 11. Entro tre mesi dalla notifica della decisione assunta, lo spin-off è obbligato ad assolvere ogni conseguente adempimento.

Articolo 14 - Albo degli spin-off e delle start-up

1. È istituito l'Albo di Ateneo nel quale, a seguito del provvedimento autorizzativo del Consiglio di amministrazione dell'Università di cui al precedente art. 9, sono iscritti in sezioni separate: (a) gli spin-off partecipati; (b) gli spin-off non partecipati; (c) le start-up.

Articolo 15 - Vigilanza e obblighi di informazione

1. L'Università svolge attività di vigilanza sul rispetto dei principi fissati dalla disciplina vigente e un monitoraggio periodico sull'attività degli spin-off iscritti nell'Albo di cui all'art. 14.

2. Per consentire le attività di vigilanza e monitoraggio, gli spin-off sono tenuti ad inviare al Rettore e al Comitato di cui all'art. 8, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'andamento della gestione, sullo sviluppo e sugli esiti dell'attività svolta. Ogni spin-off è tenuto a inviare al Rettore e al Comitato, entro e non oltre quindici giorni dalla relativa approvazione, il proprio bilancio di esercizio, completo di tutta la relativa documentazione.

3. Il Comitato, entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno, trasmette al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione dell'Università una relazione annuale sullo stato degli spin-off iscritti nell'Albo di cui al precedente art. 14. Il Consiglio di amministrazione assume, sulla base di detta relazione e del parere del Senato accademico, le determinazioni conseguenti.

Articolo 16 - Start-up

1. L'Università promuove e supporta la costituzione, da parte dei propri studenti, di start-up ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 25 ss. del DL 18 ottobre 2012 n. 179 e ss.mm.ii, riservandosi di concedere loro, in forza di apposite convenzioni, l'utilizzo di strutture e risorse, e affiancandole nelle procedure di agevolazione e finanziamento di volta in volta previste dalla normativa vigente.

2. Ai fini della costituzione e autorizzazione di start-up, gli studenti proponenti dovranno presentare la proposta tramite un docente appartenente al settore scientifico di riferimento dell'iniziativa. Il docente, il quale assume la funzione di garante della validità del progetto, presenta al proprio Dipartimento di afferenza, che assume il ruolo di Dipartimento di riferimento, la domanda di costituzione, alla quale dovranno essere allegati:

- a) una relazione sulle motivazioni che giustificano il coinvolgimento dell'Università;
- b) la bozza di statuto;
- c) parere positivo della competente struttura organizzativa dell'Università;
- d) l'esplicita assunzione, da parte di tutti i soci della start-up, dell'impegno di osservare il presente Regolamento;



e) il Business Plan, congruamente dettagliato, nel quale siano espressamente e tassativamente indicati:

- 1) natura giuridica e ammontare del capitale della società;
 - 2) attività programmata, mercato di riferimento, prospettive economiche e di mercato, conto economico previsionale per un orizzonte temporale non inferiore a cinque anni;
 - 3) descrizione motivata e supportata da considerazioni valutabili oggettivamente del carattere innovativo dell'attività programmata e delle sue qualità scientifiche e tecnologiche;
 - 4) descrizioni dei ruoli e delle mansioni del personale universitario eventualmente coinvolto, così come individuato nel precedente art. 5, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività programmate, anche ai fini dell'eventuale verifica di compatibilità con quanto prescritto dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile;
 - 5) individuazione di spazi, attrezzature e servizi dell'Università, ove richiesti, per lo svolgimento delle attività;
 - 6) aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
 - 7) ogni altra informazione utile per la descrizione dell'iniziativa.
3. Il Dipartimento di riferimento si esprime, con parere obbligatorio e vincolante, in relazione:
- a) all'assenza di concorrenza, anche potenziale, tra le attività della start-up e quelle del Dipartimento;
 - b) alla eventuale disponibilità a ospitare temporaneamente la start-up, nei termini e con le modalità indicati nell'istanza, in conformità alle normative vigenti in materia.
4. Qualora la proposta sia riferita a settori scientifico-disciplinari in cui è prevalente un altro Dipartimento, il Dipartimento di riferimento deve chiedere il parere vincolante del Dipartimento prevalente.
5. L'istanza di costituzione della start-up, deliberata dal Dipartimento, è sottoposta al parere obbligatorio vincolante del Comitato di cui all'art. 8 e del Senato accademico ed è successivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo di cui all'art. 14.
6. Alle start-up può essere concesso l'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'Università, preceduto dalla dicitura 'start-up', tramite la sottoscrizione di apposito contratto di licenza senza esclusiva che ne disciplini modalità, durata e oneri a carico del licenziatario e che preveda l'espresso impegno della start-up a garantire e manlevare l'Università da qualsivoglia responsabilità in ordine all'utilizzo dei segni distintivi, nonché le condizioni di risoluzione anticipata e revoca della licenza. Il contratto di licenza si intende risolto *ipso iure* in caso di cessazione dello status di start-up per revoca della relativa autorizzazione o per altra ragione.
7. Il Consiglio di amministrazione autorizza la sottoscrizione degli atti che disciplinano i rapporti tra l'Università e la start-up.
8. È facoltà dell'Università di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione all'uso della propria denominazione e dei propri segni distintivi, qualora, a insindacabile giudizio dell'Università stessa, l'uso risulti di pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione dell'Università.

9. Alle start-up si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 13 e 15.

Articolo 17 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.
2. Ai fini della conservazione dello status di spin-off dell'Università, gli spin-off già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono richiedere il riconoscimento di tale status a condizione del rispetto della normativa generale e del presente Regolamento, in particolare individuando il Dipartimento di riferimento per il settore scientifico-disciplinare.
3. Ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 4 co. 2, 7 co. 3, 10 co. 3 e 11 co. 1, il termine si intende iniziato al momento della costituzione dello spin-off o della start-up, anche in epoca precedente l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 18 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297, dalla L. 30 dicembre 2010 n. 240, dal D.M. 10 agosto 2011 n. 168, e dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.